Città di GIULIANOVA
Provincia di TERAMO
AREA II - SERVIZI TECNICI
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Reg. N. **77|2026**
DI NATALE GABRIELE

Imposta di bollo assolta virtualmente
marca da bollo N. id. **01230203321842**

Giulianova, 05/08/2026 *(n. protocollo lato foglio)*

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

VISTA la planimetria del vigente P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19.07.2007 ed approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 7 del 20.02.2013, pubblicato sul B.U.R.A. n. 10 del 13.03.2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2022 "*Piano Regolatore Generale - Modifiche puntuali e aggiornamento normativo – Controdeduzione osservazioni e approvazione*" pubblicato sul B.U.R.A. n. 24 del 15.06.2022;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 14 del 18.04.2024 "*Variante puntuale al Piano Regolatore Generale vigente e al Piano Regionale Paesistico vigente di area adiacente via Pirandello, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via delle Fontanelle. ADOZIONE*";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 33 del 24.06.2025 "Variante puntuale al Piano Regolatore Generale vigente e al Piano Regionale Paesistico vigente di area adiacente via Pirandello, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via delle Fontanelle. PRESA ATTO RISULTANZE CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI PROPEDEUTICI ALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESISTICO"

VISTI gli atti d'Ufficio;

SI CERTIFICA

che gli immobili siti in questo Comune, distinti in catasto al foglio di mappa n. **8** particelle nn. **76-93-544-705-709-710-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737**, sono interessati da "VP – Vincolo paesistico" (ex art. 136 D. Lgs 42/04 - D.M. 29/09/1969) e ricadono:

-nel P.R.G. vigente

- **ex part. 707** (ora part. 709. Part. 710 parte, part. 726, part. 729) in zona B2.c Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente;
- restanti particelle in zona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport"
 con sovrapposte:
 -zona A7-Versanti caratterizzati da rischio geologico molto elevato;
 -zona A12-Versanti e crinali di elevato valore paesaggistico;
 -zona A1 – conservazione integrale, di Piano Regionale Paesistico

all'interno di un comparto di tipo 2 (sottoposto a permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis DPR 380/2001)

-nella *Variante puntuale al Piano Regolatore Generale e al Piano Regionale Paesistico vigente*, adottata con Delibera di Consiglio n. 14 del 18/04/2024 e ratificata con Delibera di Consiglio n. 33 del 24.06.2025, in attesa di approvazione:

- particelle **76-93-544-705-709-710-718-719-720-723-726-727-729-731-732-733-736-737** in Zona "F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport"
 con sovrapposte:
 -zona A7-Versanti caratterizzati da rischio geologico molto elevato;
 -zona A12-Versanti e crinali di elevato valore paesaggistico;
 -zona A1 – conservazione integrale, di Piano Regionale Paesistico

- particelle **721-722-724-725-728-730-734-735** in Zona "B2 - Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente - Sottozona B2.d" con Hmax= 10,50 m

all'interno di un comparto di tipo 1 soggetto a piano di lottizzazione.

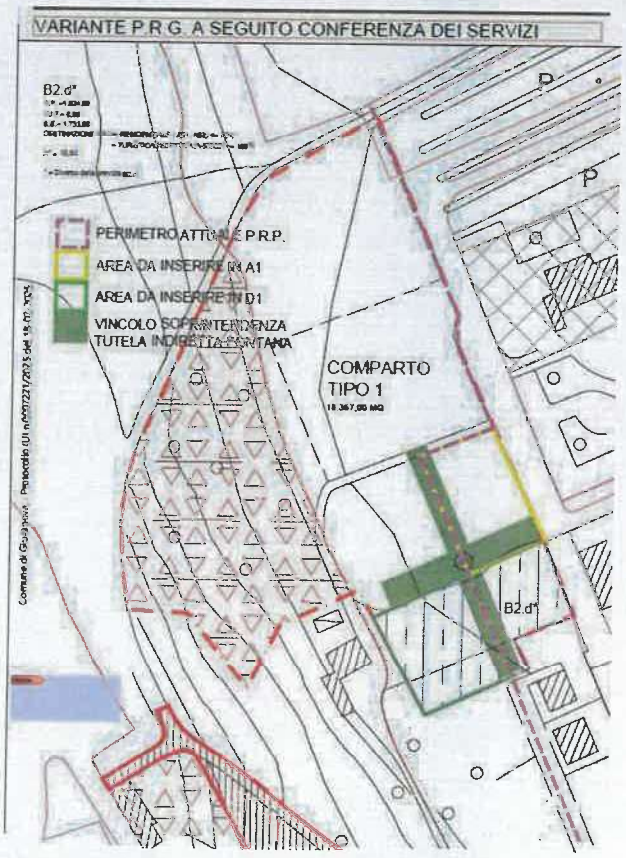
Si specifica che sulle particelle **727-731-732** insiste un vincolo monumentale relativo ad antico manufatto (fontana) giusta provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Abruzzo, prot. n. 10511 del 05/08/2019.

Si specifica, altresì, che l'area è interessata dalla realizzazione delle opere previste nel progetto "POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL RUZZO - REALIZZAZIONE CONDOTTA LITORANEA ADDUTTRICE" CUP r5zBr77oooo2ooo.

Con Delibera di Consiglio n. 33 del 24.06.2025, con proposta di inserire l'area di vincolo della fontana monumentale in zona A1 di P.R.P. e in zona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport di P.R.G. con destinazione parco pubblico, tenendo conto del nuovo tracciato della condotta adduttrice della Ruzzo Reti, diminuendo la superficie fondiaria da destinare all'edificazione, modificando la destinazione urbanistica da B2.c a B2.d, limitando l'altezza massima degli edifici a m 10,50, il Consiglio Comunale ha:

1. preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi (verbale di conclusione prot. n. 0007221/2025 del 18/02/2025);
2. approvato gli elaborati di variante, come modificati a seguito della sopra citata Conferenza dei Servizi, redatti dal Servizio Governo del Territorio dell'Ente (prot. n. 0007221/2025 del 18/02/2025), costituiti da:
 - Nuova proposta con evidenziato stato pre-variante;
 - Nuova proposta;
 - Variante P.R.G. a seguito conferenza dei servizi;
 - Elaborati nuovo tracciato condotta Ruzzo;
3. rinviato l'approvazione definitiva della variante alla modifica del Piano Regionale Paesistico Regionale ex art. 2 L.R. 28 aprile 2014, n. 26, per quanto vigente, come evidenziata negli elaborati modificati in sede di Conferenza dei Servizi;

Nel testo della stessa D.C.C. n. 33/2025 è specificato: *"Sono fatte salve le risultanze della campagna di scavi archeologici e le eventuali prescrizioni emesse dagli Enti e Organismi competenti in sede di approvazione del piano di lottizzazione, delle opere di urbanizzazione e del rilascio dei titoli edilizi per i singoli edifici, nonché l'autorizzazione della Regione Abruzzo alla variante al vigente P.R.P."*.



Il Consiglio Regionale, nella seduta del 24/03/2026, verbale n. 37/4, ha approvato la modifica del Piano Regionale Paesistico escludendo le attuali particelle 721-722-724-725-728-730-734-735, identificate in Zona "B2 - Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente - Sottozona B2.d" di P.R.G., dalla zona A1 di Piano Regionale Paesistico ed inserendole in zona D – Trasformazione ordinaria.

ART. 2.3.3 – B2 – CONSOLIDAMENTO E COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO ESISTENTE

[1] Comprende zone il cui tessuto urbano è già definito ma in cui l'edificazione non è completata. Si articola nelle sottozone di cui al comma 3.

[2] Le trasformazioni fisiche sono quelle volte a completare e consolidare il tessuto urbano esistente, nel rispetto della maglia fondiaria e delle regole edilizie del suo impianto, mediante la costruzione di nuove unità edilizie nei lotti liberi, l'ampliamento delle unità edilizie esistenti nonché la loro demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

[3] Le altezze massime e gli indici di utilizzazione fondiaria sono di seguito indicati:

- sottozona B2.a: Iuf ≤ 0,40 m^2/m^2, h ≤ 8,50 m;
- sottozona B2.b: Iuf ≤ 0,55 m^2/m^2, h ≤ 8,50 m;
- **sottozona B2.c: Iuf ≤ 0,70 m^2/m^2, h ≤ 10,50 m;**
- **sottozona B2.d: Iuf ≤ 0,95 m^2/m^2, h ≤ 14,00 m;**

[4] Ai sensi dell'art. 17 della L. 1150/42, gli allineamenti e le prescrizioni di zona dei piani particolareggiati ed altri strumenti attuativi scaduti restano in vigore a tempo indeterminato.

[5] Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- A), A-BIS01) e A-BIS02) senza limitazioni;
- A03), B05), B06), C01), C03), C04), C05) e C06) limitatamente ad una percentuale massima complessiva del 50% per edificio;

di cui al comma 1 del precedente *ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE.*

[5 bis] Gli edifici posti lungo la S.S. 80 che avessero destinazioni non residenziali dovranno essere arretrati non meno di m 12,00 dal limite della strada.

[6] Le trasformazioni di cui ai precedenti commi sono conseguibili con interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di ristrutturazione edilizia, e di nuova costruzione, con i limiti di cui al successivo comma 8. Non sono ammesse nuove costruzioni accessorie a carattere permanente indipendenti rispetto all'edificio principale.

[7] Sono consentiti cambi di destinazione d'uso all'interno di quelle ammesse al comma 5.

[8] Gli edifici, legittimamente realizzati prima del 30 luglio 1970 ovvero sanati, ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, aventi superficie edificabile superiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice di utilizzazione fondiaria previsto al comma 3, possono essere sottoposti ad interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, con conservazione dei volumi esistenti e dell'altezza dell'edificio se maggiore di quella prevista, nel rispetto, se del caso, delle limitazioni e delle procedure di cui al precedente art. 1.4.19. L'eventuale Piano di recupero, tra l'altro, deve prevedere:

- la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti;
- eventuali allineamenti rispetto agli spazi pubblici ove non previsti nelle tav. P1;
- una dotazione di spazi a parcheggio non minore di quella prevista dall'art. 18 L. n. 765/1967, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 della L. n. 122 /1989;
- una percentuale di superficie edificabile non inferire al 30% di quella complessiva utilizzata per i servizi di pertinenza degli alloggi e per destinazioni non residenziali ma comunque conformi alle prescrizioni del comma 5;
- l'eliminazione delle destinazioni d'uso non rientranti tra quelle previste del comma 5.

[9] È consentita, nei limiti della superficie occupata al piano terra, con esclusione delle superfetazioni e delle costruzioni posticce, ed in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria ed alle distanze dai limiti di zona e dalla viabilità, la sopraelevazione di un piano di tutti gli edifici monopiano ed il completamento di edifici solo parzialmente sopraelevati al primo piano nel rispetto, comunque dei seguenti parametri:

- altezza delle costruzioni (H) ≤ 8,50 m;
- superficie edificabile dopo la sopraelevazione: Se ≤ 250 m^2;
- superficie a parcheggio, riferita all'intero edificio, secondo quanto previsto dall'art. 18 L. n. 765/1967, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 della L. n. 122 /1989; distanze dagli edifici nel rispetto dell'art. 1.6.4; distanze dai confini come da art. 1.6.5.

[10] Nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui al comma 2 dell'art. 1.4.19 e ove del caso, con la procedura di cui al comma 1 delle stesso articolo, per *alberghi, hotel, pensioni e locande* esistenti alla data di adozione del P.R.G. in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria ed all'altezza massima ma nel rispetto dei distacchi dagli edifici antistanti ed delle distanze minime dai limiti di proprietà e di zona e dalla viabilità complessivamente previsti dalle norme di zona, ed ammesso un incremento, una tantum, della superficie edificabile corrispondente alla sopraelevazione di un piano sull'ingombro planimetrico dell'ultimo piano fuori terra esistente. Dall'incremento sono comunque esclusi *alberghi, hotel, pensioni e locande* che hanno già beneficiato della totale sopraelevazione di uno o più piani ai sensi della L. regionale 99/1989 o, comunque, di precedenti incrementi di superfici utili a titolo *una tantum*.

[11] I proprietari di lotti ricadenti nella campitura di zona B2, contigui ad aree destinate a spazi di sosta e parcheggio ovvero a viabilità qualora cedano gratuitamente ed adeguatamente attrezzate le suddette aree di parcheggio e di viabilità al Comune, possono usufruire di una superficie edificabile aggiuntiva pari al 50% di quella che risulterebbe dall'indice di zona applicato alle aree a destinazione pubblica medesime, compatibilmente col rispetto degli altri parametri urbanistici ed edilizi.

[12] Nell'attuazione degli interventi relativi ad ambiti che possono intercludere lotti edificabili, deve essere assicurata ogni possibilità di accesso agli stessi dalla viabilità pubblica circostante, tramite servitù di passaggio.

[13] In caso di interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici finalizzati alle realizzazione di attività aventi destinazioni d'uso di cui alla lettera *A-BIS01)* di cui al comma 1 de precedente *ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE*, l'indice di utilizzazione fondiaria è aumentato fino al 35%, subordinatamente alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso di durata minima di 10 anni, a decorrere dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, registrato e trascritto nei registri immobiliari. L'altezza della costruzione massima fissata al comma 3 può essere maggiorata fino ad un massimo di m 3,50.

[14] Nella zona B2.b compresa tra le vie Nervi e Moranino, contenuta nel piano alienazioni e valorizzazioni di cui alla delibera di approvazione del C.C. n. 12 dell'11.3.2013, l'altezza dell'edificio massima è pari a 7,50 m.

ART. 2.7.5 – F4 – AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT

[1] Comprende aree destinate alla realizzazione di spazi di verde pubblico locale a livello di unità di vicinato, di parchi di settore a servizio delle aree residenziali limitrofe, di spazi attrezzati per il gioco e lo sport a livello urbano e locale e di impianti per lo sport agonistico.

[2] Le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse sono esclusivamente quelle volte alla manutenzione e al potenziamento degli spazi, degli impianti e delle attrezzature esistenti e alla realizzazione di nuove unità secondo le previsioni di P.R.G.

[3] Le destinazioni d'uso ammesse sono, con riferimento alle sottocategorie funzionali previste al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE[1]*, le seguenti: C04), limitatamente ad impianti sportivi, e C05). Sono inoltre ammesse attrezzature complementari e di supporto così come specificate al successivo comma [4].*

[4] Le costruzioni pubbliche pertinenti alle destinazioni d'uso di cui al comma 3 potranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni relative ai parametri edilizi ed alla disciplina dell'uso:

a) per destinazioni giardini e parchi pubblici:
 - indice di utilizzazione fondiaria: *Iuf* ≤ 0,005 m^2/m^2;
 - altezza delle costruzioni: H ≤ 3,50 m;
 - distanza *(D)* dai confini: 5,00 m;
 - destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: *C01), con riferimento alle sottocategorie funzionali previste al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE*;

b) per impianti scoperti per la pratica sportiva:
 - indice di utilizzazione fondiaria: *Iuf* ≤ 0,016 m^2/m^2;
 - altezza delle costruzioni: H ≤ 3,50 m;
 - distanza *(D)* dai confini: 5,00 m;
 - destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: *C01), con riferimento alle sottocategorie funzionali previste al comma 1 del precedente articolo ART. 1.5.1* – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE.

c) per impianti coperti per la pratica sportiva e impianti per lo spettacolo sportivo:
 - indice di utilizzazione fondiaria: *Iuf* ≤ 0,09 m^2/m^2;
 - *rapporto fondiario di copertura R* ≤ 40%;
 - altezza delle costruzioni *(H)* ≤ 12,00 m fatta eccezione di antenne, apparecchiature speciali e impianti tecnologici strettamente connessi alla funzionalità dell'impianto;
 - distanza *(D)* dalla viabilità urbana principale: m 10,00;
 - distanza *(D)* dai confini: m 6,00;
 - superficie a parcheggio: 1 posto macchina ogni 10 utenti, attribuendo ad un posto macchina un minimo di 22 m^2;
 - destinazioni d'uso delle attrezzature complementari e di supporto: *C01) e C04), con riferimento alle sottocategorie funzionali previste al comma 1 del precedente ART. 1.5.1 – DESTINAZIONI D'USO CONSIDERATE*.

Le aree per gli *impianti scoperti per la pratica sportiva* e *gli impianti coperti per la pratica sportiva* e *impianti per lo spettacolo sportivo* sono individuate con apposito cartiglio nella Tav. P1.

[5] All'interno di *giardini e parchi pubblici*, le costruzioni potranno essere realizzate a condizione di non arrecare danno alla libera fruizione del verde urbano, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche ed ambientali.

[6] Nelle aree escluse dal Programma pluriennale di attuazione e per le quali, quindi, non è prevista la procedura espropriativa nel periodo di validità del PPA stesso, le previsioni di P.R.G. possono essere attuate da privati o enti proprietari dietro stipula di apposita convenzione con il Comune nella quale siano previsti:

[1] Vedi nota 29.

- la cessione gratuita al Comune, prima del rilascio del permesso di costruire, di tutte le aree a destinazione pubblica interessate dall'intervento;
- la realizzazione, a propria cura e spese, degli spazi verdi attrezzati, degli impianti e delle relative costruzioni di pertinenza e degli eventuali parcheggi pubblici, nel rispetto globale di tutte le prescrizioni di P.R.G.;
- le modalità di cessione al Comune di tutti gli impianti e delle relative costruzioni di pertinenza nonché dei parcheggi;
- la durata della gestione;
- le modalità di conduzione della gestione con la specificazione, in particolare, degli orari di apertura al pubblico, delle modalità di accesso agli impianti e delle tariffe applicate;
- l'eventuale corrispettivo annuo da corrispondere al comune in funzione delle modalità di realizzazione dell'impianto, del tipo di impianto, delle tariffe applicate e della durata della gestione stessa;
- le modalità di cessione a terzi e/o successione nella gestione degli impianti nel periodo di validità della convenzione.

[7] La localizzazione delle aree destinate a verde pubblico, da operare in sede di strumenti attuativi, dovrà evitare la loro polverizzazione.

ART. 2.2.8 – A7 – VERSANTI CARATTERIZZATI DA RISCHIO GEOLOGICO MOLTO ELEVATO

[1] Comprende aree le quali, in relazione alle caratteristiche strutturali, fisico-chimiche e morfologiche del terreno sono caratterizzate da forte erosione, oppure sede di importanti movimenti di porzione di terreno.

[2] Nell'area di cui al presente articolo sono consentiti unicamente interventi di consolidamento e stabilizzazione del terreno mediante cespugliamento, forestazione ed inerbimento e, per i terreni agricoli, l'ordinaria utilizzazione del suolo a fini colturali (colture agrarie). Sono, altresì, ammessi interventi di regimazione e presidio delle acque. Ove possibile si provvede, previo studio di dettaglio esteso all'intero versante, all'eliminazione degli interventi di sbancamento, aperture di trincee, strade e simili, suscettibili di compromettere ulteriormente la stabilità dei versanti anche mediante interventi di rimodellamento del terreno, costruzione di terrazzamenti, etc. Particolare attenzione dovrà essere posta, in tali casi, alle soluzioni paesaggistiche ed alla eventuale immissione di manufatti amovibili.

[3] L'utilità degli interventi ai fini del consolidamento e della stabilizzazione del terreno dovrà essere documentata da specifiche puntuali indagini geognostiche.

[4] Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate prima dell'adozione del vigente P.R.G. ovvero sanate, ai senti della L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, e ricadenti interno della zona A7 – versanti caratterizzati da rischio geologico molto elevato, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Non sono ammessi incrementi volumetrici. Variazioni al sedime dei fabbricati sono ammesse soltanto se documentatamente intese a migliorare la situazione dell'assetto idro-geologico. La relazione geologica che accompagna i progetti dovrà, in particolare, certificare che i manufatti non influiscano sulle condizioni di stabilità generale del pendio e che l'interazione della struttura con il terreno di fondazione garantisca la stabilità dell'edificio.

ART. 2.2.13 – A12 – VERSANTI E CRINALI DI ELEVATO VALORE PAESAGGISTICO

[1] Comprendono alcuni versanti e crinali collinari, tipici del paesaggio collinare, che caratterizzano il territorio giuliese costituendone un rilevante elemento di qualità.

[2] Sono consentiti gli interventi ammessi nella zona F5 – Parco territoriale.

[3] È prescritta la conservazione delle colture, dei filari e degli altri elementi della vegetazione che concorrono alla caratterizzazione del paesaggio, anche nelle parti del territorio in cui la campitura di zona A12 si sovrappone alla zona F5.

ART. 2.11.2 – VINCOLO PAESISTICO

[1] È sottoposta a vincolo paesistico un'ampia zona del territorio comunale, ricompresa nel perimetro riportato nelle tavole di P.R.G. Tale zona dichiarata di notevole interesse pubblico dal DM 7989/1969 è sottoposta alle limitazioni stabilite dalla L. 1497/1939 (*ora D.Lgs. 42/2004*).

[2] Ogni trasformazioni fisica e funzionale all'interno di tale zona è condizionata dal nulla osta di cui all'art. 7 della L. 1497/1969 rilasciato nei termini e nei modi di cui all'art. 82 del DPR 616/1977 come modificato dall'art. 1 della L. 431/1985 (*ora autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004*).

Le aree non risultano interessate da USI CIVICI e non rientrano tra quelle percorse dal fuoco ai sensi art. 10 legge 353/200.

Il presente certificato viene rilasciato fatte salve le previsioni normative di cui al vigente articolo 98 (Tutela delle coste), L.R. 20 dicembre 2023, n. 58, in materia di inedificabilità all'esterno delle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e aree di rispetto ex D.Lgs. 42/2004, in particolare art. 142, comma 1, lettera a, ove applicabile.

Sono fatti salvi, altresì, vincoli e prescrizioni normative derivanti da disposizioni di legge e/o da pianificazione sovraordinata (quali P.R.P., P.T.C.P., P.A.I., P.S.D.A, ecc.), comunque applicabili al caso e prevalenti in caso di incongruenza con la pianificazione comunale. **Le indicazioni delle previsioni e prescrizioni del Piano Regionale Paesistico e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono indicative e occorre far riferimento alla documentazione ufficiale dei singoli Enti per verificane l'esattezza e la cogenza.**

Si avvisa che, ai fini delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 del D.P.R. 380/01, per il metodo di calcolo degli indici e parametri, nonché in relazione alla destinazione d'uso, occorre tener conto della Variante specifica al P.R.G. relativa alle modifiche puntuali e aggiornamento normativo, di cui in premessa.

Il presente certificato è realizzato sulla base di quanto riscontrabile nell'estratto di mappa consegnato dal richiedente e fatte salve successive rielaborazioni dell'Agenzia del Territorio di Teramo, che possano modificare la consistenza geometrica degli stessi mappali, e al netto di tolleranze grafiche dovute alla scala di rappresentazione degli elaborati e alla loro sovrapposizione con gli strumenti di pianificazione e/o vincolo.

Si rilascia a richiesta del Sig. DI NATALE Gabriele, in qualità di CTU (Tribunale di Teramo – Proc n. 70/2026 R.G. esec. imm.), ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in carta resa legale.

Giulianova, 05/08/2026

Il Responsabile del SUE
Arch. Raffaele Di Marcello
f.to digitalmente